



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 527 DEL 31/03/2021

- SEGRETARIO GENERALE -

Determinazione n. 6 del 30/03/2021

**OGGETTO: ESECUZIONE SENTENZA N. 2462/2020 DEL TRIBUNALE DI LECCE
RESA NEL GIUDIZIO DI APPELLO ISCRITTO AL N. 7941/2014 R.G., G.M. C/
COMUNE DI GALATINA – OBBLIGAZIONI DI PAGAMENTO A CARICO DEL
SOCCOMBENTE RIVENIENTI DALLA SENTENZA – APPROVAZIONE PROPOSTA
TRANSATTIVA E PIANO DI RATEIZZAZIONE.**

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 30/03/2021

Il Responsabile del procedimento
FABIO BOLOGNINO

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 6 DEL 30/03/2021 DEL SERVIZIO , SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 30/03/2021

Il Dirigente/Responsabile
FABIO BOLOGNINO

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/02/2021, con il quale sono stati prorogati e confermati per ulteriori due anni gli incarichi dirigenziali conferiti con decreto sindacale n. 5/2018 ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo, nonché regolata la sostituzione dei dirigenti per i casi di assenza o impedimento, prolungati o temporanei, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del vigente *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*;

Visto l'art.163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 106, comma 3-bis, del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, il quale ha disposto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

Visto l'art. 30, comma 4, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22.03.2021, ai sensi del quale "*4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000*";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17/09/2020, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17/09/2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance per l'esercizio provvisorio 2021, approvati con deliberazione di G.C. n. 1 del 07/01/2021;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Richiamato l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell'esercizio provvisorio

Premesso:

che, con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace, notificato all'ente il 21/11/2012, il sig. G.M. chiedeva l'accertamento e la declaratoria della responsabilità del Comune di Galatina e della ASL Lecce per le lesioni fisiche subite in data 28/09/2011 in conseguenza dell'aggressione di un cane di natura asseritamente randagia, nonché la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno patito in occasione dell'evento, quantificato nella complessiva somma di € 4.670,48;

che, in esecuzione di deliberazione di G.C. n. 264/2012, il Comune di Galatina si costituiva ritualmente in giudizio a mezzo dell'Avvocatura civica, resistendo nel merito alla domanda avanzata ed eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto dell'attribuzione normativa in capo alla ASL delle competenze in materia di lotta al randagismo, nonché di accalappiamento dei cani randagi (residuando per l'ente comunale, solo l'onere, puntualmente assolto, della tenuta dei canili sanitari e dei canili-rifugio), ed evidenziando, altresì, la palese infondatezza della domanda attorea soprattutto a motivo della mancata prova della natura randagia del cane;

che nel ridetto giudizio si costituiva anche la ASL Lecce, confutando le tesi attoree e domandandone l'integrale rigetto;

che, istruita la causa e riservata la decisione, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 23/2014 in parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal sig. G.M., dichiarava il Comune di Galatina responsabile del sinistro in questione, con conseguente condanna al pagamento in favore del sig. G.M. della complessiva somma di € 462,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese di lite mercé pagamento della complessiva somma di € 365,00, ivi compresi € 65,00 per spese, oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali;

che, in esecuzione della sentenza suddetta, con determinazione dirigenziale R.G. n. 596 del 30/04/2014, l'ente procedeva alla liquidazione, in favore del sig. G.M., della complessiva somma di € 882,16 (di cui € 505,16, a titolo di risarcimento del danno, compresi interessi e rivalutazione monetaria, ed € 377,00 in favore del difensore del sig. G.M., a titolo di spese di lite, giusta provvedimento di distrazione in sentenza);

che, successivamente, con atto di citazione in appello innanzi al Tribunale di Lecce, notificato all'ente il 05/08/2014, il sig. G.M. impugnava la pronunzia resa dal Giudice di Pace e chiedeva che, in riforma della sentenza di primo grado, il Comune di Galatina fosse condannato al pagamento dell'intero danno asseritamente preteso (€ 4.670,48), nonché alle spese del giudizio di secondo grado;

che, in esecuzione di deliberazione di G.C. n. 411/2014, il Comune di Galatina si costituiva ritualmente in giudizio a mezzo dell'Avvocatura civica, resistendo, nel merito, alla domanda avanzata ed al contempo proponendo appello incidentale, sia a motivo della mancanza di prova certa e documentata della natura randagia del cane, che con riguardo alla statuizione afferente all'esclusione di responsabilità della ASL Lecce;

che, a valle del giudizio, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2462/2020, pubblicata il 05/11/2020, ha accolto l'appello incidentale proposto dal Comune di Galatina e, per l'effetto,

riformando integralmente la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dal sig. G.M., condannando quest'ultimo alla restituzione delle somme percepite dal Comune di Galatina in esecuzione della sentenza impugnata, nonché al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nella misura liquidata in sentenza;

Preso atto:

che, con nota prot. n. 0041835 dell'11/11/2020, il Comune, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce, ha chiesto al sig. G.M. il pagamento della complessiva somma di € 3.202,96, per i titoli di cui alla statuizione di secondo grado, come appresso specificati:

- € 505,16 a titolo di restituzione della somma corrisposta dal Comune di Galatina per risarcimento del danno ed accessori, in forza della sentenza di primo grado;
- € 377,00 a titolo di restituzione della somma corrisposta dal Comune di Galatina per spese e competenze di giudizio, in forza della sentenza di primo grado;
- € 1.071,60 a titolo di rimborso delle spese di giustizia liquidate in favore del Comune per il primo grado di giudizio;
- € 1.249,20 a titolo di rimborso delle spese di giustizia liquidate in favore del Comune per il secondo grado di giudizio;

che, in riscontro alla richiesta come sopra formulata, il difensore costituito del sig. G.M., con nota assunta al prot. n. 0002538 del 08/01/2021, in atti, e per le motivazioni ivi esplicitate precipuamente connesse agli effetti economici dell'emergenza pandemica ancora in atto, ha avanzato proposta di definizione transattiva del dovuto dal suo assistito in forza della sentenza sopra richiamata, mercé pagamento, a saldo e stralcio, di un importo corrispondente al 50% del totale, da corrispondersi in 32 rate mensili;

che, nell'impossibilità di aderire alla ridetta proposta nei termini come sopra formulati, a seguito di ulteriori interlocuzioni in atti, da ultimo con pec dell'11/03/2021 (acquisita al protocollo dell'ente in pari data con il n. 0010929) il difensore del sig. G.M. ha presentato, per conto e nell'interesse del suo assistito, nuova proposta transattiva recante impegno:

- a provvedere all'integrale pagamento della complessiva somma di € 882,16, dovuta all'ente a titolo di restituzione di quanto a suo tempo percepito in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Galatina (in dettaglio: € 505,16, riscosse a titolo di risarcimento danno ed € 377,00 riscosse a titolo di pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio);
- a provvedere al pagamento delle competenze di lite del doppio grado di giudizio (pari a complessivi € 2.320,80, giusta sentenza del Tribunale di Lecce), in ragione del 50% del complessivo dovuto, e dunque per l'importo di € 1.160,40;
- a corrispondere le somme sopra indicate – complessivamente pari ad € 2.042,56 – mediante dilazione in dodici rate mensili;

che, con nota prot. n. 0012289 del 22/03/2021, il Comune ha comunicato la disponibilità ad una soluzione conciliativa nei termini anzidetti;

Ritenuto di poter accogliere la proposta così come formulata, atteso che, per quanto attiene alle obbligazioni restitutorie di cui alla sentenza del Tribunale di Lecce, a carico del sig. G.M., la stessa assicura al Comune il conseguimento integrale delle somme a suo tempo corrisposte al sig. G.M. in forza della sentenza di primo grado e che, per ciò che concerne la condanna al

pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio - da liquidarsi in favore dell'Avvocatura Civica - è stato acquisito in atti il consenso degli avvocati incaricati alla chiesta riduzione alla metà, con espressa rinuncia al maggior importo liquidato dal Giudice;

Dato atto, inoltre, che la chiesta dilazione del totale dovuto è conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 17/09/2020;

Valutata l'opportunità di aderire alla formulata proposta transattiva, considerato che il mancato pagamento spontaneo dell'intero ammontare del credito imporrebbe all'ente il ricorso al recupero coattivo, esponendolo, in conseguenza, al rischio di sicuri esborsi ma di incerti introiti;

Ritenuto, opportuno provvedere in merito;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 17/09/2020;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto degli atti negoziali presupposti, della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

DETERMINA

1. per le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, di accettare la proposta di definizione transattiva dei crediti rivenienti dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 2462/2020, formulata con pec dell'11.03.2021 assunta al prot. n. 0010929 dal difensore del sig. G.M., per conto e nell'interesse del suo assistito, dando atto che, per effetto della stessa, la somma complessivamente dovuta dal sig. G.M. in favore del Comune è pari a complessivi € 2.042,56, così distinta:
 - € 882,16, a titolo di restituzione integrale all'ente di quanto a suo tempo versato in favore del sig. G.M. in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Galatina (di cui: € 505,16, versate a titolo di risarcimento danno ed € 377,00 versate a titolo di pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio);
 - € 1.160,40, a titolo di rimborso delle competenze di lite del doppio grado di giudizio, corrispondenti al 50% del complessivo dovuto in forza della sentenza del Tribunale di Lecce (pari a € 2.320,80);
2. di concedere la dilazione di pagamento della somma complessiva di € 2.042,56 in n. 12 rate mensili, come da piano di rateizzazione in atti, con decorrenza dal mese di maggio 2021, ai sensi dell'art. 22 del richiamato Regolamento Generale delle Entrate Comunali, dando atto:
 - che in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il sig. G.M. decadrà automaticamente dal beneficio, salvo che non provveda al versamento delle rate scadute e non pagate entro trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito;

- che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, non regolarizzate nei termini e con le modalità anzidette, comporterà, altresì, la risoluzione di diritto dell'accordo transattivo concluso, di carattere non novativo, con conseguente diritto dell'Ente di esigere l'intero credito portato dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 2462/2020, oltre interessi moratori e spese successive;
3. di accertare in entrata la complessiva somma di € 2.042,67 (compresi interessi sulla rateizzazione concessa) con imputazione contabile sul bilancio 2021/2023, in corso di formazione, come appresso:

Capitolo	30000580 – Introiti e rimborsi diversi		
Cod. bilancio	3.05.02.03	Importo	€ 882,27
V livello	E.3.05.02.03.004 – Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		

Capitolo	30000650 – Rimborsi da privati spese avvocatura interna per sentenze favorevoli - S/1111048		
Cod. bilancio	3.05.02.03	Importo	€ 1.160,40
V livello	E.3.05.02.03.004 – Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		

4. di demandare al Responsabile del Servizio Avvocatura dell'Ente la predisposizione dell'atto transattivo nei termini di cui al presente atto, ai fini della successiva sottoscrizione delle parti;
5. di dare atto, infine, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e della L. n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC).

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 6 DEL 30/03/2021 SEGRETARIO GENERALE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 31/03/2021

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **1440**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 01/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 01/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)